

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1976

#### Modifiche all'articolo 367 del Codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale articolo 367 (primo e secondo comma) del codice di procedura penale, che in sede di applicazione richiama gli articoli 78 (ultimo comma) dello stesso codice (« L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie ») e 157 (primo comma) del codice di procedura penale (« Il processo verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e occorrendo dell'ora in cui è cominciato e chiuso, i nomi delle persone intervenute, le cause, se conosciute, per cui non siasi avuta la presenza delle persone che sarebbero dovute intervenire, l'indicazione delle operazioni a cui ha preso parte ciascuno degli intervenuti e dei risultati ottenuti e le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale che compila l'atto »), offre la possibilità dei seguenti inconvenienti:

1) il pubblico ministero o il giudice istruttore, cui è conferito dall'articolo 78 solo il potere di « avvertire » e non anche quello di « invitare » l'imputato circa la « facoltà

di non rispondere », « inviti » l'imputato, « avvertito » della « facoltà di non rispondere », a dichiarare subito se intenda avvalersi di essa e non a seguito dell'invito di cui al secondo comma dell'articolo 367, invito, questo, che segue quelli attinenti ai « preliminari dell'interrogatorio » (articolo 366 del codice di procedura penale e 25 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), ma che, nella previsione legislativa, il giudice, o il pubblico ministero, può rivolgere all'imputato soltanto « dopo » avere adempiuto a tutte, non una eccettuata, le operazioni previste dalla prima parte dello stesso articolo 367;

2) il pubblico ministero, o il giudice istruttore, non intenda, neppure su esplicita richiesta della difesa, procedere alla verbalizzazione specifica delle operazioni demandategli dalla prima parte dell'articolo 367 e, cioè, di quel che in concreto contesta e rende noto all'imputato, in aperta violazione delle norme contenute nell'articolo 157 del codice di procedura penale.

Sulla base dell'esperienza sembra potersi affermare che:

a) il principio della lealtà processuale comporti il rispetto dell'interesse dell'imputato ad avvalersi della facoltà di rispondere o no, soltanto dopo che questi abbia cono-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sciuto i fatti per cui viene giudicato e le prove a suo carico, rispetto a cui soltanto egli può consapevolmente e responsabilmente svolgere, o no, la propria « discolpa »;

b) la mancata verbalizzazione specifica della contestazione di un elemento del fatto e delle comunicazioni di un elemento di prova rappresenti una violazione dell'obbligo di « indicazione delle operazioni a cui ha preso parte ciascuno degli intervenuti », previsto dalla prima parte dell'articolo 157 del codice di procedura penale, e possa risultare pregiudizievole all'imputato, al momento della valutazione istruttoria o dibattimentale della sua discolpa, la quale potrebbe apparire monca, lacunosa o, addirittura mancante, rispetto alla supposizione — del resto, legittima e suffragata dalla presunzione che il difensore abbia esplicato ogni diligenza — che l'esposizione demandata all'istruttore sia stata completa;

c) l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato sia predisposta anche al fine di vigilare sull'osservanza delle forme poste dall'ordinamento giuridico a garanzia del cittadino nei rapporti con l'esercizio del potere di giurisdizione e pertanto il difensore debba essere munito della facoltà di promuovere una tale osservanza o, quanto meno, l'attuazione di opportuni mezzi di verifica e, comunque di eccepire la nullità conseguente alla mancata verbalizzazione delle indicazioni fornite dal giudice.

Alla luce di siffatte valutazioni, la cui fondatezza non è da alcuno contestabile, sorgendo l'esigenza di valutare in sede legislativa l'opportunità di coordinare le tre disposizioni su riportate, in modo che non abbia a perpetuarsi soprattutto l'inconveniente di una discordanza di applicazioni, si ritiene di proporre le seguenti modifiche.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I primi due commi dell'articolo 367 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

« Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui, e, se non può derivarne pregiudizio all'istruzione gliene comunica le fonti, disponendone, su richiesta del difensore o dell'imputato, a pena di nullità, l'indicazione precisa nel processo verbale. Invita, quindi, l'imputato a dichiarare se intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 78, a discolarsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione ».